

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 18/03/2021

FATTO

Il ricorrente, premesso di aver stipulato con l'intermediario, in data 15/01/2014, il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio n. 727976, estinto anticipatamente il 01/11/2015 senza che gli venissero restituiti gli oneri non maturati; esperito infruttuosamente il reclamo, chiede il rimborso della complessiva somma di € 640,50, in applicazione del criterio proporzionale *pro rata temporis*; in via subordinata, ferma l'applicazione di tale criterio ai costi *recurring*, quanto alle commissioni e agli oneri *up-front* domanda una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi. Chiede, inoltre, la refusione degli interessi legali dal reclamo, delle spese difensive quantificate in € 200,00, nonché delle spese di procedura pari a € 20,00.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, precisato di aver fornito riscontro al reclamo, confermando la correttezza del conteggio estintivo del prestito e degli importi retrocessi in conformità al contenuto delle previsioni normative e contrattuali, in ordine alla richiesta di rimborso degli oneri non goduti sottolinea che il cliente aveva avuto piena cognizione dei costi applicati poiché esaustivamente descritti dall'art. 3 del contratto stesso; che i costi di cui al punto B e C del contratto, oggetto di contestazione, risultano ampiamente ed esaustivamente esplicitati nella loro natura *up-front*; che, in particolare, la chiara formulazione della clausola relativa alle commissioni d'intermediazione consente di rilevare che l'importo di € 336,00 corrisponde esclusivamente alla remunerazione dell'attività svolta dall'intermediario del credito intervenuto e indicato sul contratto e nel SECCI, come anche dimostrato dalla relativa fattura, importo pertanto non retrocedibile



(richiama le decisioni del Collegio di Roma n. 4673/20 e n. 6108/20). In ragione di quanto sopra chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio ricorda preliminarmente il proprio pregresso orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento: a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni e gli oneri riferibili a prestazioni da svolgersi nel corso della intera durata del contratto (costi *recurring*), mentre non sono ripetibili le commissioni e gli oneri imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione dell'accordo (costi *up-front*); b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da restituire; c) la somma da restituire viene stabilita secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci è suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l'intermediario è tenuto al rimborso di tutti i costi sopraindicati, incluso il premio assicurativo, calcolato anche in applicazione dei criteri previsti nelle condizioni generali di assicurazione purché resi noti *ex ante* (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 10035/2016, n. 10017/2016, n.10003/2016 e n. 6167/2014). Tale indirizzo, caratterizzato dalla distinzione tra oneri *up-front* e oneri *recurring*, va oggi rivisitato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18, secondo cui l'art. 16 della direttiva 2008/48 "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore", senza possibilità di operare differenziazioni; a parere della Corte, l'effettività di tale diritto "risulterebbe [infatti] sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto", considerato che, da un lato, vi può essere "il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito", riducendo "al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto"; e che, dall'altro, è "molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto". In materia è intervenuto il Collegio di Coordinamento che, con la decisione n. 525/2019, ha formulato il seguente principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up-front*". "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF". "La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda". "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*". "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up-front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*". Si ricorda, altresì, che la Banca d'Italia, con le "linee orientative" del 4/12/2019 -



al fine di “favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela” - ha voluto fornire il seguente “punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”: “Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti... gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi ... definiti ... up-front”, il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”.

Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto il rimborso dell'importo complessivo di € 640,50 calcolato sulla base del metodo *pro rata temporis*. Secondo il Collegio di Coordinamento il sistema di calcolo *pro rata*, costantemente utilizzato dall'ABF, può essere preservato per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi, mentre ritiene preferibile che “per quantificare la quota di costi up-front ripetibile [il criterio] sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up-front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch'essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione” del costo del credito, sancito nell'abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva”.

Alla luce di quanto risulta agli atti e sulla base del consolidato orientamento dei Collegi, devono qualificarsi di natura *up-front* le Commissioni di intermediazione (B); sono invece qualificabili come *recurring* le Spese di attivazione (C). Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up-front* il criterio equitativo adottato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/19); tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 10.530,09	Tasso di interesse annuale	7,20%
Durata del prestito in anni	7	Importo rata	160,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	75,00%
Data di inizio del prestito	15/01/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	58,71%

rate pagate	21	rate residue	63	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni d'intermediazione (Voce B)				518,00	Upfront	58,71%	304,11	0,00	304,11
Spese di attivazione (Voce C)				336,00	Recurring	75,00%	252,00	0,00	252,00
Totale				854,00					556,11

Campi da valorizzare



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'importo sopra indicato (da arrotondare per difetto in applicazione delle modifiche alle Disposizioni ABF entrate in vigore il 1° ottobre 2020) è inferiore a quanto richiesto dal ricorrente che applica il criterio *pro rata* a tutti gli oneri reclamati.

In conformità all'indirizzo seguito da questo Arbitro non può essere accolta la domanda di rimborso delle spese legali, sia in considerazione della natura stragiudiziale del procedimento, sia per il carattere non particolarmente complesso della questione oggetto di controversia, per la quale non sono richieste specifiche competenze tecniche.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 556,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA